

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 17 dicembre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccicchè, Molgora, Mussi, Naro, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccicchè, Molgora, Mussi, Naro, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone,

Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 16 dicembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VERNETTI: « Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita a rete operanti mediante incentivi » (3484);

DANIELE GALLI: « Disciplina dell'attività di relazione svolta nei confronti dei componenti delle assemblee legislative e dei titolari di pubbliche funzioni » (3485);

CAMPA e PALMIERI: « Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei disabili » (3486).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

CARRA ed altri: « Divieto di utilizzo delle onorificenze di "ordini dinastici" » (3273) *Parere delle Commissioni II (ex*

articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III e V.

*II Commissione (Giustizia):*

CATANOSO ed altri: « Modifica all'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati » (3272) *Parere delle Commissioni I e VII;*

COLA: « Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta » (3445) *Parere della I Commissione.*

*VI Commissione (Finanze):*

SANTORI ed altri: « Introduzione dell'articolo 13-*quater* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese relative all'uso dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei lavoratori dipendenti » (3220) *Parere delle Commissioni I, V, IX e XI.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

TONINO LODDO: « Disposizioni per il completamento del trasferimento degli abitati dei paesi di Gairo ed Osini e per il recupero degli antichi abitati » (3278) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

ZANETTA: « Modifica all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, in materia di requisiti contributivi per gli ingegneri e gli architetti » (3249) *Parere delle Commissioni I e V.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

CATANOSO ed altri: « Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernente i requisiti per l'esercizio dell'attività di informatore scientifico del farmaco » (3280) *Parere*

*delle Commissioni I, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SCHMIDT ed altri: « Misure contro la sperimentazione su animali d'affezione » (3419) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XIII e XIV.*

**Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 9 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Livorno per gli esercizi dal 1998 al 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 124).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti – sezione controllo enti – con lettera in data 9 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), per gli esercizi 2000 e 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 125).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

La Corte dei conti — sezione controllo enti — con lettera in data 12 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense per gli esercizi 2000 e 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 126).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 12 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 77/02, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 6 dicembre 2002, relativa al programma annuale di controllo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

#### **Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni di inchiesta — predisposte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo — relative agli incidenti aerei occorsi in località Aeroporto di Roma-Fiumicino il 24 novembre 2001 e in località Stadomelli, comune Rocchetta di Vara (La Spezia) il 22 dicembre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

#### **Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 118104;

n. 81304 — *alla VII Commissione (Cultura)*;

nn. 104174, 114883 — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

n. 129711 — *alla VI Commissione (Finanze)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, le comunicazioni relative ai decreti ministeriali nn. 113714 e 120830 concernenti variazioni compensative negli stati di previsione della spesa interessati da processi di ristrutturazione, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla IV Commissione (Difesa).

#### **Trasmissione da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono tutte

trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 9 dicembre 2002 del ministro dell'economia e delle finanze;

un decreto in data 2 dicembre 2002 e due decreti in data 4 dicembre 2002 del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

due decreti in data 2 ottobre 2002 e un decreto in data 21 ottobre 2002 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1487 — MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4-BIS E 41-BIS DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI TRATTAMENTO PENITENZIARIO (APPROVATO DAL SENATO) (3288) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: TAORMINA; PISAPIA E BOATO (3313-3415)**

**(A.C. 3288 – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

**(A.C. 3288 – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 3.5 Lumia, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 3.2 Buemi, 3.4 e 3.3 Pisapia, nel presupposto che dalla relativa approvazione consegua la coerente riformulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3288 ed abb. – Sezione 3)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI  
LEGGE N. 3288 NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).*

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono

essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al

presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

*b)* al comma 2-*bis*, le parole: « terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quarto periodo ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).*

*Sopprimerlo.*

\*1. 1. Pisapia, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Sopprimerlo.*

\*1. 2. Taormina.

*Sopprimerlo.*

\*1. 10. Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:* possono essere fino alla fine della lettera con le seguenti: non possono essere concessi ai detenuti e internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste e per i quali sia contestata la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono comunque essere concessi ai detenuti ed agli internati per i delitti di cui al presente comma nei casi in cui sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale«;

*Conseguentemente, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

b) il comma 2-bis è abrogato;

c) il comma 3-bis è abrogato.

**1. 3.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:* solo nei casi in cui fino, al quarto periodo, a: : delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in ma-

teria doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma solo nei casi in cui non sussistano elementi di fatto da cui si desuma l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi salvo che non sussistano elementi di fatto da cui si desuma l'attualità.

**1. 4.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:* o di eversione dell'ordine democratico.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*al terzo periodo, sostituire le parole:* , terroristica o eversiva con le seguenti: o terroristica;

*al quarto periodo, sostituire le parole:* , terroristica o eversiva con le seguenti: o terroristica.

**1. 6.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole:* purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere con le seguenti: solo se non vi sono elementi di fatto tali da far ritenere.

**1. 7.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: elementi tali da escludere aggiungere le seguenti: in maniera certa.*

**1. 5.** Lumia, Sinisi.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, quarto periodo, sostituire le parole da: possono essere concessi fino a: ritenere con le seguenti: sono negati nel caso in cui sia dimostrata.*

**1. 8.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

*1-bis.* Ai fini della presente legge, la finalità di terrorismo ricorre quando con atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero con atti di violenza contro persone o cose a danno dello Stato italiano o di uno Stato estero, di una istituzione od organismo internazionale, l'autore persegua lo scopo di sovvertire l'ordine costituzionale ovvero di distruggere o di indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali.

**1. 9.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

**(A.C. 3288 ed abb. — Sezione 4)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI  
LEGGE N. 3288 NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).*

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

«2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a

richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.

*2-bis.* I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

*2-ter.* Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'inter-

nato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.

*2-quater.* La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:

*a)* l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

*b)* la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;

*c)* la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

*d)* l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

*e)* la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

*f)* la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10.

*2-quinquies.* Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.

*2-sexies.* Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore della Repubblica, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 2.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

*Al comma 1, sostituire le parole da: sostituiti dai seguenti fino alla fine dell'articolo con le seguenti: abrogati.*

**2. 1.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, sostituire i capoversi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies con i seguenti:*

2. Quando, per il comportamento del detenuto o dell'internato nelle strutture penitenziarie rispetto agli altri detenuti, o al personale addetto alla gestione degli istituti ovvero a persone ad essi estranee, si ha motivo di ritenere che sussista pericolo di consumazione di delitti punibili con la pena della reclusione di durata superiore nel massimo a quattro anni, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per impedirne la realizzazione, fino all'imposizione del regime di isolamento.

*2-bis.* I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati, su richiesta del pubblico ministero o del direttore dell'istituto, dal tribunale di sorveglianza competente al momento della richiesta che, sentite le parti, decide con ordinanza.

*2-ter.* In casi eccezionali di necessità ed urgenza il magistrato di sorveglianza adotta le opportune misure provvisorie che il tribunale di sorveglianza convalida entro tre giorni, stabilendo le misure definitive.

*2-quater.* L'ordinanza del tribunale di sorveglianza è ricorribile per Cassazione ».

**2. 4.** Taormina.

*Al comma 1, sostituire i capoversi 2, 2-bis e 2-ter con i seguenti:*

2. Nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, il tribunale di sorveglianza, su richiesta del Ministro della giustizia o del Ministro dell'interno o del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero del giudice che procede o del magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato, ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge qualora vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.

*2-bis.* Il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2, acquisite le necessarie informazioni presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, decide con ordinanza in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

*2-ter.* L'ordinanza di cui al comma 2-bis ha efficacia non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno ed è prorogabile nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a sei mesi, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

*2-ter.1.* Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2-bis,

il tribunale di sorveglianza procede, anche d'ufficio, alla revoca con ordinanza.

*2-ter.2.* In caso di necessità ed urgenza il Ministro della giustizia, per i motivi di cui al comma 2, dispone con decreto motivato le restrizioni ritenute indifferibili. Il decreto diviene inefficace se il tribunale di sorveglianza non confermi tali restrizioni, nelle forme previste dal comma *2-bis*, entro quindici giorni.

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 2-quinquies e 2-sexies.*

## 2. 2. Mancini, Boato.

*Al comma 1, sostituire i capoversi 2, 2-bis e 2-ter con i seguenti:*

2. Nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo *4-bis*, per concrete esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, il Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, con decreto motivato ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge qualora vi siano elementi concreti tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. Entro ventiquattro ore dall'adozione del decreto, il Ministro della giustizia ne richiede la convalida al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato, che decide con ordinanza in camera di consiglio nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

*2-bis.* L'ordinanza di cui al comma 2 ha efficacia non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno ed è prorogabile nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a sei mesi, purché non risulti che la capacità del detenuto o

dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

*2-ter.* Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il tribunale di sorveglianza procede, anche d'ufficio, alla revoca con ordinanza.

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 2-quinquies e 2-sexies.*

## 2. 3. Fragalà.

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il giudice per le indagini preliminari per gli indagati prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice che procede per gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado, il magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato o internato è assegnato, su richiesta del Ministro dell'interno o del Ministro della giustizia, hanno facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo *4-bis*, l'applicazione delle regole di trattamento della presente legge qualora siano in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica.

## \*2. 5. Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il giudice per le indagini preliminari per gli indagati prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice che procede per gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado, il magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato o internato è assegnato, su richiesta del Ministro dell'interno o del Ministro della giustizia, hanno facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo *4-bis*, l'applicazione delle regole di tratta-

mento della presente legge qualora siano in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica.

**\*2. 6.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Grotto, Milioto, Pappaterra, Di Gioia, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il giudice per le indagini preliminari per gli indagati prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice che procede per gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado, il magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato o internato è assegnato, su richiesta del Ministro dell'interno o del Ministro della giustizia, hanno facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento previste dalla presente legge qualora siano in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica.

**2. 66.** Cento, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia *con le seguenti:* a richiesta del Ministro della giustizia o del Ministro dell'interno, il magistrato di sorveglianza, competente in relazione al luogo di detenzione,

**\*2. 7.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole:* anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia *con le seguenti:* a richiesta del ministro della giustizia o del Ministro del-

l'interno, il magistrato di sorveglianza, competente in relazione al luogo di detenzione,

**\*2. 8.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole:* nei confronti *aggiungere le seguenti:* dei delinquenti abituali, professionali e per tendenza e recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, o già sottoposti a misure di prevenzione,

**2. 9.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole:* articolo 4-bis, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale,

**\*2. 10.** Mancini, Boato.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole:* articolo 4-bis, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale,

**\*2. 11.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini, Boato.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole:* articolo 4-bis, *aggiungere le seguenti:* che abbiano già riportato una precedente condanna a pena detentiva per un delitto della stessa indole o siano stati sottoposti a misure di prevenzione,

**2. 12.** Fragalà.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole:* vi siano elementi tali da far ritenere *con le seguenti:* risulti evidente, sulla base di elementi concreti e specifici,

**\*2. 13.** Mancini.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: vi siano elementi tali da far ritenere con le seguenti: risulti evidente, sulla base di elementi concreti e specifici,*

**\*2. 14.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: elementi con le seguenti: concreti elementi di fatto.*

**2. 15.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: elementi aggiungere la seguente: concreti.*

**\*2. 16.** Fragalà.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: elementi aggiungere la seguente: concreti.*

**\*2. 17.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: collegamenti aggiungere le seguenti: attuali e concretamente accertati.*

**\*\*2. 18.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: collegamenti aggiungere le seguenti: attuali e concretamente accertati.*

**\*\*2. 19.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: , terroristica o eversiva con le seguenti: o terroristica.*

**2. 20.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: del Ministro della giustizia con le seguenti: , a pena di nullità, dal magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione dell'interessato, previa acquisizione di necessarie informazioni presso la direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. La documentazione in base alla quale sono redatte le informazioni di cui al periodo precedente è trasmessa al magistrato di sorveglianza competente. Il decreto è depositato, con le note informative e la documentazione di cui ai periodi precedenti, presso la cancelleria del magistrato di sorveglianza che lo ha emesso. Entro dieci giorni dall'emissione è notificato l'avviso del deposito del decreto al difensore che ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti depositati. L'inosservanza di tale termine comporta la perdita di efficacia del decreto. In ogni caso il provvedimento non può essere adottato nei confronti di persone che si trovino in stato di custodia cautelare per i reati indicati all'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, fino a che gli stessi non abbiano assunto la qualità di imputati.*

**\*2. 21.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: del Ministro della giustizia con le seguenti: , a pena di nullità, dal magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione dell'interessato, previa acquisizione di necessarie informazioni presso la direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nel-*

l'ambito delle rispettive competenze. La documentazione in base alla quale sono redatte le informazioni di cui al periodo precedente è trasmessa al magistrato di sorveglianza competente. Il decreto è depositato, con le note informative e la documentazione di cui ai periodi precedenti, presso la cancelleria del magistrato di sorveglianza che lo ha emesso. Entro dieci giorni dall'emissione è notificato l'avviso del deposito del decreto al difensore che ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti depositati. L'inservanza di tale termine comporta la perdita di efficacia del decreto. In ogni caso il provvedimento non può essere adottato nei confronti di persone che si trovino in stato di custodia cautelare per i reati indicati all'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, fino a che gli stessi non abbiano assunto la qualità di imputati.

**\*2. 22.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:* I provvedimenti devono essere sempre motivati, hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili non più di due volte.

**2. 23.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole:* non inferiore ad un anno e non superiore a due *con le seguenti:* non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno.

**2. 25.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole:* non inferiore ad un anno *con le seguenti:* non inferiore a tre mesi.

**2. 24.** Mancini.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole da:* nelle stesse forme *fino alla fine del periodo con le seguenti:* non più di due volte.

**2. 67.** Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole:* pari ad un anno *con le seguenti:* pari a tre mesi.

**2. 26.** Mancini.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole:* non risulti *con la seguente:* risulti.

**2. 27.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Entro dieci giorni, il Ministro della giustizia avanza proposta motivata per la convalida del decreto al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia dove il condannato è detenuto. Il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato entro trenta giorni dalla proposta, con la presenza del pubblico ministero. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato. Si applicano, in quanto compatibili, i commi nono, decimo, undicesimo e dodicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

**2. 29.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'emissione di nuovi provvedimenti ai sensi del comma 2 è preclusa qualora non risultino elementi tali da far ritenere l'attualità della sussistenza di collegamenti con associazioni criminali.

**2. 28.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.